

PNRR "GeoSciences IR" - Missione 4, "Istruzione e Ricerca" - Componente 2, "Dalla ricerca all'impresa" - Linea di investimento 3.1, "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione" Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
CUP I53C22000800006

CONTRATTO

Rep. n. 04/2023 AGP-GAR

Affidamento del servizio di sviluppo software per potenziamento piattaforma IdroGEO e banca dati nazionale monitoraggio in situ frane, nell'ambito del PNRR - Progetto Infrastruttura di Ricerca IR0000037 "GeoSciences" - Missione 4 "Istruzione e Ricerca" - Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" - Investimento 3.1 "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione" - Amministrazione Titolare Ministero dell'Università e della Ricerca - finanziato dall'Unione europea - *NextGenerationEU*
CUP I53C22000800006; CIG 9819330F71.

TRA

l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (nel seguito indicata come ISPRA) con sede e domicilio fiscale in Roma, Via Vitaliano Brancati, 48 - C.F. e P.Iva n. 10125211002, in persona della Dott.ssa Maria Siclari, nella sua qualità di Direttore Generale, giusta Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11/CA del 19 aprile 2022,

E

la Società SciamLab S.r.l., (nel seguito indicata come Affidatario), con sede in Via Ennio Quirino Visconti, 85 - 00193 Roma, P.Iva e C.F.12405061008, in persona del Sig. Alessio Dragoni, nella sua qualità di legale rappresentante.

PREMESSO CHE

- con Disposizione n. 1130/DG del 19/05/2023, l'ISPRA ha indetto, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" (nel seguito denominato Codice), una procedura aperta per l'affidamento del servizio di sviluppo software per potenziamento piattaforma IdroGEO e banca dati nazionale monitoraggio in situ frane, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del Codice;
- il bando di gara è stato sulla G.U.U.E. n. GU/S S101 del 26/05/2023, sulla G.U.R.I. n. 61 del 29/05/2023 e sulla piattaforma MIMS; per estratto, sui quotidiani in edizione nazionale e locale, oltre che sulla piattaforma telematica di negoziazione in uso presso ISPRA e sul sito internet istituzionale;
- con Disposizione n. 1248 del 06/09/2023, l'ISPRA ha disposto l'aggiudicazione in favore della società SciamLab S.r.l. - P.Iva e C.F. 12405061008, la quale è stata comunicata, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a) del Codice;
- l'Affidatario è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui all'art. 80 del Codice;
- è decorso il termine di 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall'art. 32, comma 9 del Codice;
- l'Affidatario conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico e l'Allegato "Specifiche tecniche per il servizio di sviluppo software per potenziamento piattaforma IdroGEO e banca dati nazionale monitoraggio in situ frane" che

costituisce parte integrante del Capitolato Tecnico, nonché il disciplinare di affidamento, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

- g. l'Affidatario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

**TUTTO QUANTO PREMESSO TRA LE PARTI,
COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

Art. 1

Norme regolatrici

1. Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l'offerta economica, il Capitolato Tecnico e l'Allegato "*Specifiche tecniche per il servizio di sviluppo software per potenziamento piattaforma IdroGEO e banca dati nazionale monitoraggio in situ frane*" che costituisce parte integrante del Capitolato Tecnico.
2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
 - I. dal Reg. (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza e, con particolare riferimento al c.d. "*Do not significant harm principle*" (DNSH), dal Reg. (UE) 2020/852;
 - II. dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della Legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente la "*Governance del PNRR e le prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*";
 - III. dal *Council Implementing Decision (CID)* - Decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 che approva il PNRR dell'Italia e l'allegato riveduto della decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la Ripresa e la Resilienza dell'Italia (PNRR);
 - IV. dagli Operational Arrangements (OA) del 22 dicembre 2021 tra la Commissione Europea e l'Italia;
 - V. dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
 - VI. dalle disposizioni del Codice dei contratti pubblici e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione.

Art. 2

Oggetto

1. Il presente contratto ha per oggetto il *Servizio di sviluppo software per potenziamento piattaforma IdroGEO e banca dati nazionale monitoraggio in situ frane*, così come descritto nel punto 2 del Capitolato Tecnico e nel relativo Allegato "*Specifiche tecniche per il servizio di sviluppo software per potenziamento piattaforma IdroGEO e banca dati nazionale*

monitoraggio in situ frane” che costituisce parte integrante del Capitolato Tecnico, così come migliorate nell’Offerta Tecnica dell’Affidatario nelle sole parti e funzioni migliorative e con esclusione di qualunque limitazione e/o condizione non prevista dalle specifiche tecniche ISPRA. Tali documenti costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non allegate.

2. Il presente contratto è soggetto all’osservanza delle condizioni stabilite dai seguenti documenti già in possesso dell’Affidatario che si intendono come se fossero qui di seguito integralmente trascritti, anche se non allegati:
 - I. Capitolato Tecnico ISPRA e Allegato *“Specifiche tecniche per il servizio di sviluppo software per potenziamento piattaforma IdroGEO e banca dati nazionale monitoraggio in situ frane”* che costituisce parte integrante del Capitolato Tecnico;
 - II. Documentazione tecnica dell’Affidatario, presentata in sede di offerta;
 - III. Offerta economica presentata in sede di gara.

Art. 3

Durata e luogo di consegna

1. Il servizio di cui all’art. 2 ha una durata pari a 18 (diciotto) mesi e i tempi di espletamento delle prestazioni sono riportati al punto 6) del Capitolato Tecnico.
2. I termini sono perentori e funzionali a garantire il rispetto dei tempi di realizzazione di milestone e target del PNRR, in coerenza con il cronoprogramma.
3. Il contratto è efficace dalla stipula e decorre dalla data del verbale di inizio attività redatto a cura del Direttore dell’esecuzione del contratto.
4. Il luogo della prestazione non è vincolato in alcun modo alla sede della stazione appaltante; pertanto, la prestazione si può svolgere da remoto. L’aggiornamento e le implementazioni della piattaforma IdroGEO sul dissesto idrogeologico in Italia, la banca dati nazionale sperimentale per il monitoraggio in situ delle frane e l’interfaccia utente dovranno essere fornite chiavi in mano, installate e configurate su hardware di proprietà del committente, nell’ambiente di sviluppo, test, produzione e pubblicazione sul web, e popolate dei dati forniti dal committente.

Art. 4

Importo contrattuale, revisione dei prezzi ed anticipazione del prezzo

1. L’importo complessivo del contratto è pari ad € 237.250,80 (euro duecentotrentasettemila duecentocinquanta/80), oltre Iva di legge, per il contratto base della durata di 18 (diciotto) mesi, che l’ISPRA si impegna a versare, secondo le modalità di cui al successivo art. 5, previa emissione dell’attestazione di regolare esecuzione/certificato di conformità.
2. La revisione del prezzo non si applica alle somme dovute nei primi dodici mesi di vigenza contrattuale ed è subordinata alla presentazione di apposita istanza almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della data di effettiva decorrenza.
La revisione dei prezzi è riconosciuta - ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice - se le variazioni accertate risultano superiori al 3% rispetto al prezzo originario.
3. L’anticipazione del prezzo contrattuale, calcolata sul valore del contratto in misura pari al 20% (venti per cento), secondo quanto disposto dall’art. 35, comma 18 del Codice, è corrisposta entro 15 (quindici) giorni dall’effettivo inizio della prestazione, subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria/assicurativa di importo pari all’anticipazione ed è

progressivamente recuperata dall'ISPRA nel corso dell'esecuzione mediante trattenute proporzionali ai singoli pagamenti in sede di liquidazione di ciascuna fattura.

4. Per le finalità di cui all'art. 30, comma 5-bis del Codice, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento). Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione, previo rilascio del Documento unico di regolarità contributiva- Durc.

Art. 5

Fatturazione e pagamenti

1. Il presente contratto di appalto è finanziato con risorse del Fondo di Rotazione per l'attuazione dell'iniziativa *Next Generation EU* – Italia nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) da cui deriva l'obbligo delle parti di assicurare il rispetto del divieto di doppio finanziamento di cui all'art. 9 del citato Reg. UE 2021/241.
2. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all'art. 4, l'Affidatario potrà emettere fattura elettronica così come indicato al punto 12) del Capitolato tecnico e di seguito riportato:
 - o La fattura n. 1 sarà emessa all'esito positivo della verifica di conformità sull'aggiornamento e sull'implementazione delle nuove funzionalità della piattaforma IdroGEO, sulla struttura della banca dati sperimentale open source di monitoraggio in situ delle frane e sulla relativa interfaccia utente: importo pari all'85% del corrispettivo;
 - o La fattura n. 2 sarà emessa a saldo, all'esito positivo della verifica di conformità sul completamento delle attività previste nell'Allegato al Capitolato Tecnico "Specifiche tecniche per il servizio di sviluppo software per potenziamento piattaforma IdroGEO e banca dati nazionale monitoraggio in situ frane": importo pari al 15% del corrispettivo.
3. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il Documento unico di regolarità contributiva - Durc, attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
4. L'ISPRA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 29/09/1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008, per ogni pagamento di importo superiore ad € 5.000,00 (euro cinquemila/00) Iva esclusa, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
5. La mancata o incompleta produzione delle certificazioni di cui sopra, non consentiranno all'ISPRA la liquidazione della relativa fattura. La somma non corrisposta nei termini non produrrà alcun interesse.
6. L'ISPRA è assoggettata al regime dello *split payment*, ai sensi dell'art. 17-ter, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, così come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 50/2017, provvedendo direttamente al versamento dell'imposta sul valore aggiunto direttamente a favore dell'Erario.
7. L'ufficio ISPRA individuato per l'acquisizione delle fatture elettroniche è: **Uff_eFatturaPa**; la

fattura deve essere esclusivamente trasmessa attraverso lo SDI, il codice univoco assegnato è: **UF3ANQ**; il codice fiscale e la Partita Iva dell'ISPRA: **10125211002**.

8. L'indirizzo della sede legale-amministrativa da riportare nell' intestazione della fattura è esclusivamente il seguente: **Via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 Roma**.
13. Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 89/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione, nonché ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241 e alla circolare MEF-RGS del 31 dicembre 2021, n. 33, al fine di poter garantire l'assenza di doppio finanziamento e l'esatta riconducibilità delle spese al progetto finanziato, le fatture elettroniche emesse verso l'ISPRA dovranno **obbligatoriamente** riportare i seguenti riferimenti:
- sigla CRA 03;
 - numero di procedura 02/23 PNRR;
 - CIG 9819330F71;
 - CUP I53C22000800006;
 - codificazione contabile PNRR: ZOPNRR02;
 - titolo dell'intervento PNRR: Progetto Infrastruttura di Ricerca IR0000037 GeoSciences: infrastruttura di ricerca per la Rete Italiana dei Servizi Geologici - Missione 4 "Istruzione e Ricerca" - Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa", Linea di investimento 3.1, "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione", finanziato da parte dell'Unione europea - *Next Generation EU*;

Le fatture difformi da quanto esposto non potranno essere pagate.

14. Il pagamento di tutti gli importi contrattuali, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, sarà effettuato esclusivamente sul/sui conto/i corrente/i bancari e/o postali dedicati.

Art. 6

Condizioni e modalità di esecuzione del servizio

- Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato Tecnico, in particolare ai punti 6, 7, 8 e 9, nell'Allegato al Capitolato Tecnico "*Specifiche tecniche per il servizio di sviluppo software per potenziamento piattaforma IdroGEO e banca dati nazionale monitoraggio in situ frane*" e nell'offerta presentata in sede di gara, senza alcun onere aggiuntivo.
- Le prestazioni da svolgersi presso le sedi dell'ISPRA dovranno essere eseguite senza interferire con il normale lavoro; le modalità e i tempi dovranno comunque essere concordati con la Stazione Appaltante. L'Affidatario si impegna a eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'ISPRA senza recare intralcio, disturbo o interruzioni all'attività lavorativa in corso, rinunciando, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'ISPRA.
- Le risorse preposte all'esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici dell'ISPRA potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza, previa comunicazione all'ISPRA prima dell'inizio delle attività suddette, dei relativi nominativi e dati

anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione.

4. Alla scadenza del contratto, l'Affidatario dovrà, inoltre, disattivare le linee di collegamento eventualmente realizzate e restituire all'ISPRA gli eventuali prodotti software da quest'ultima messi a disposizione.
5. L'Affidatario prende atto che, per lo svolgimento delle attività di propria competenza, l'ISPRA potrà avvalersi sia di proprio personale sia di esperti esterni da essa incaricati.
6. L'Affidatario riconosce all'ISPRA la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. L'esercizio da parte dell'ISPRA di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
7. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, l'ISPRA si riserva la facoltà di approvare, tramite il Direttore dell'esecuzione del contratto, la nuova figura professionale proposta. L'Affidatario, comunque, dovrà garantire l'erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità.
8. Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.).
9. L'Affidatario, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza.
10. In merito a quanto sopra l'ISPRA si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.
11. In caso di inadempimento da parte dell'Affidatario degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'ISPRA, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Art. 7

Obblighi e adempimenti a carico dell'Affidatario

1. Sono a carico dell'Affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
2. L'Affidatario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle già menzionate norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Affidatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Affidatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'ISPRA.
3. L'Affidatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'ISPRA da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. L'Affidatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'ISPRA, nonché a dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto. L'ISPRA si riserva la facoltà di

procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Affidatario si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

5. L'Affidatario è tenuto a comunicare ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta modifica.
6. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Affidatario nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'ISPRA.

Art. 8

Obblighi specifici nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC

1. Ai sensi dell'art. 47, comma 4 del D.L. n. 77/2021, l'Affidatario è tenuto a rispettare l'impegno di assicurare una quota pari almeno al 30% (trenta per cento) delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile (minore di 36 anni) sia all'occupazione femminile, come da obbligo già assunto in sede di offerta.

L'Appaltatore deve produrre, entro 6 mesi dalla stipula del presente contratto - salvo l'ipotesi di differimento espressamente concordato con l'ISPRA - uno schema di organizzazione che dia evidenza dell'entità del personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto e le concrete modalità di applicazione della clausola relativa all'assunzione di giovani con età inferiore a 36 anni e donne, con particolare riferimento a inquadramento, trattamento economico e percorso formativo.

L'Appaltatore deve, altresì, trasmettere idonea documentazione relativa ai contratti di lavoro stipulati in coerenza con quanto indicato al primo capoverso del presente comma.

Il rispetto di suddetto obbligo è oggetto di specifico controllo in sede di conformità da parte di ISPRA.

2. Le sanzioni derivanti dall'inadempimento ai predetti obblighi sono disciplinate dall'art. 18 del presente contratto.

Art. 9

Monitoraggio in itinere e azioni correttive

1. Il Direttore dell'esecuzione provvede al monitoraggio *in itinere* del corretto avanzamento dell'attuazione delle attività, anche attraverso la richiesta dell'eventuale ulteriore documentazione attestante il rispetto delle condizionalità specifiche, del principio DNSH dei principi trasversali PNRR, di tutti i requisiti previsti dalla Misura a cui è associato il Progetto di Infrastruttura di Ricerca IR0000037 - GeoSciences compreso il contributo all'indicatore comune e ai *tagging* climatici e digitali, della tempistica di realizzazione delle altre prestazioni contrattuali, nonché dell'ulteriore documentazione necessaria alla rendicontazione del Progetto, in ottemperanza alle direttive emanate dall'Amministrazione centrale titolare dell'intervento, ovvero alle eventuali richieste pervenute da quest'ultima.
2. Con particolare riferimento al rispetto del principio del DNSH, saranno oggetto di specifica verifica da parte del DEC le attestazioni e dichiarazioni eventualmente previste dal Capitolato Tecnico.
3. Il monitoraggio di cui ai commi precedenti avviene al momento della presentazione di

ciascuno stato di avanzamento, mediante trasmissione della relativa documentazione.

4. Ferme le ipotesi di applicabilità delle penali di cui al presente contratto, ove si verificano scostamenti dal corretto avanzamento delle attività, il DEC informa l'operatore economico comunicando, altresì, le pertinenti azioni correttive ed impartendo le disposizioni e le istruzioni operative necessarie a garantire la corretta esecuzione mediante ordini di servizio.

Art. 10

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L'Affidatario deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. L'Affidatario si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. L'Affidatario si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'ISPRA, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Si richiama quanto disposto dall'art. 30, commi 5 e 6 del Codice nel caso di inadempienza contributiva e retributiva.

Art. 11

Obblighi di riservatezza

1. L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'ISPRA e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'Affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'ISPRA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'ISPRA.

Art. 12

Responsabilità per infortuni e danni - Obbligo di manleva

1. L’Affidatario, nell’esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell’Affidatario quanto dell’ISPRA e/o di terzi.
2. Inoltre, l’Affidatario si obbliga a manlevare e mantenere indenne l’ISPRA da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative, direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del presente contratto.
3. Nel caso in cui, nel corso dell’esecuzione, si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il Direttore dell’esecuzione compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al RUP.
Restano a carico dell’Affidatario:
 - a. tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto;
 - b. l’onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.
4. L’Affidatario non può pretendere indennizzi per danni se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. In tal caso l’Affidatario ne fa denuncia al Direttore dell’esecuzione nei termini stabiliti dal Capitolato speciale o, in difetto, entro 5 (cinque) giorni da quello dell’evento, a pena di decadenza dal diritto all’indennizzo. Al fine di determinare l’eventuale indennizzo al quale può avere diritto l’Affidatario, spetta al Direttore dell’esecuzione redigere processo verbale alla presenza di quest’ultimo, accertando: a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; b) le cause dei danni, precisando l’eventuale caso fortuito o di forza maggiore; c) l’eventuale negligenza, indicandone il responsabile; d) l’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del Direttore dell’esecuzione; e) l’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
5. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Affidatario o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
6. È obbligo dell’Affidatario stipulare specifica polizza assicurativa di responsabilità civile con una delle imprese autorizzate alla copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti all’ISPRA, al suo personale ovvero a terzi o a cose di terzi, da dipendenti dell’Affidatario nell’espletamento dell’attività di appalto nonché dei danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nella gestione del servizio oltre che per violazione delle norme e degli obblighi previsti in materia di conservazione sostitutiva dei documenti informatici, con massimale per sinistro non inferiore a € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino a 12 (dodici) mesi successivi alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi derivanti dalla esecuzione del presente contratto, per i quali resta in ogni caso fermo l’obbligo di manleva assunto dall’Affidatario.
7. In alternativa alla stipulazione della citata polizza, l’Affidatario potrà dimostrare l’esistenza di

una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi previsti dal presente contratto, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di manleva assunto dall'Affidatario, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00), mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data stipula del contratto fino a 12 (dodici) mesi successivi alla sua scadenza.

8. Resta inteso che l'esistenza, e quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Affidatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il presente contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 13

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. L'Affidatario assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'ISPRA azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, l'Affidatario manleverà e terrà indenne la stessa, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell'ISPRA.
3. L'ISPRA si obbliga ad informare prontamente per scritto l'Affidatario delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, l'ISPRA riconosce all'Affidatario la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto da essa.
4. Nella succitata ipotesi di azione giudiziaria, l'ISPRA, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'Affidatario ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

Art. 14

Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

1. L'Affidatario dovrà richiedere per iscritto all'ISPRA l'autorizzazione all'utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione dall'ISPRA medesima, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l'uso di prodotti software non autorizzati dall'ISPRA costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge.
2. L'Affidatario garantisce, in ogni caso, che i prodotti software sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
3. L'Affidatario è obbligato a sottoporre i supporti magnetici da impiegare negli ambienti dell'ISPRA alle verifiche che l'ISPRA riterrà opportune prima dell'utilizzo, ovvero a far operare il proprio personale esclusivamente sulle apparecchiature messe a disposizione.
4. In caso di inadempimento dell'Affidatario alle obbligazioni di cui ai precedenti commi e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al secondo capoverso del

presente articolo, ferma restando la facoltà dell'ISPRA di risolvere il presente contratto, l'Affidatario è obbligato al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.

Art. 15

Subappalto e sub-contratti

1. L'Affidatario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna prestazione oggetto del contratto.

Art. 16

Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 l'Affidatario si obbliga a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 17

Garanzia definitiva

1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Affidatario deposita idonea garanzia, resa ai sensi dell'art. 103 del Codice, in favore dell'ISPRA.
2. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (18 mesi) e dovrà, comunque, avere efficacia fino al rilascio del certificato di verifica di conformità.
3. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'ISPRA qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Affidatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'ISPRA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
4. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Affidatario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
5. L'ammontare residuo pari al 20% (venti per cento) dell'iniziale importo garantito è svincolato secondo la normativa vigente.
6. L'ISPRA ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi contemplati nel presente contratto.

Art. 18

Penali

1. Le penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'Affidatario

- sono commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto.
2. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera pari:
 - a) allo 0,6‰ dell'ammontare netto contrattuale, nel caso di inadempimento alle prestazioni;
 - b) allo 0,6‰ nel caso di inosservanza di cui all'art. 47, comma 4 del D.L. n. 77/2021 dell'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30% (trenta per cento) delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile, secondo la gravità dell'inadempimento contestato, per ogni giorno di ritardo;
 - c) allo 0,6‰ nel caso di inosservanza di cui all'art. 47, comma 5 del D.L. 77/2021 degli oneri derivanti dall'applicazione delle clausole di premialità di cui ai criteri di valutazione n. 4 del disciplinare di gara e come da offerta tecnica presentata in fase di gara, per ogni giorno di ritardo;
 3. In deroga all'art. 113-bis del Codice, le penali dovute per inadempimenti relativi a contratti finanziati in tutto o in parte dal PNRR o dal PNC non possono superare complessivamente il 20% (venti per cento) dell'ammontare netto contrattuale.
 4. Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali sono contestati all'Affidatario per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto.
 5. L'Affidatario è, in ogni caso, tenuto a comunicare le proprie controdeduzioni al Direttore nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione, ai fini della valutazione da parte dell'ISPRA.
 6. In caso di applicazione delle penali, l'ISPRA procede al recupero del relativo importo in sede di pagamento delle fatture, ovvero ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.
 7. Qualora dagli inadempimenti di cui al presente articolo derivi la revoca o la riduzione del finanziamento PNRR, l'ISPRA agirà in rivalsa nei confronti dell'Affidatario.

Art. 19

Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.lgs. n. 159/2011, l'ISPRA, ai sensi dell'art. 109, comma 1 del Codice, ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all'Affidatario con PEC. Dalla data di efficacia del recesso, l'Affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'ISPRA. In caso di recesso dell'ISPRA, l'Affidatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.
2. In caso di sopravvenienze normative interessanti l'ISPRA che abbiano incidenza sull'esecuzione della prestazione del servizio, la stessa ISPRA potrà, per giusta causa, recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di 30 (trenta) giorni solari,

da comunicarsi all’Affidatario con PEC.

3. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al precedente comma, l’Affidatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 del Codice civile.
4. In caso di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 88, comma 4-ter, del D.lgs. n. 159/2011, si applica quanto disposto dall’art. 110 del Codice.

Art. 20

Risoluzione

1. L’ISPRA si riserva il diritto di risolvere il contratto ove accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’Affidatario, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, previa contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Affidatario abbia risposto, l’ISPRA, su proposta del Responsabile del procedimento, dichiara risolto il contratto. In tal caso l’ISPRA ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Affidatario, restando salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
2. In ogni caso si conviene che l’ISPRA, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidatario con PEC, nei seguenti casi:
 - a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ISPRA;
 - b. inosservanza degli articoli: condizioni e modalità di esecuzione del servizio (art. 6); obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 10); obblighi di riservatezza (art. 11); responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva (art. 12); brevetti industriali e diritti d’autore (art. 13); utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software (art. 14); subappalto e sub-contratti (art. 15); garanzia definitiva (art. 17); divieto di cessione del contratto - Cessione del credito (art. 21); proprietà del software sviluppato e dei prodotti in genere (art. 27).
3. L’ISPRA procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell’Affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.
4. In ogni caso, l’Autorità potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall’art. 80 del Codice.
5. L’ISPRA può risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all’art. 108, comma 1 del Codice.
6. In caso di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del Codice, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, si applica quanto disposto dall’art. 110 del Codice.
7. In caso di risoluzione del contratto, l’Affidatario si impegna a fornire all’ISPRA tutta la

documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

8. Il mancato rispetto delle condizionalità specifiche, del principio DNSH, dei principi trasversali PNRR, di tutti i requisiti previsti dalla Misura a cui è associato il Progetto, compreso il contributo all'indicatore comune e ai *tagging* climatici e digitali e della tempistica di realizzazione delle altre prestazioni previste dalla documentazione d'appalto, può costituire causa di risoluzione del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.

Art. 21

Divieto di cessione del contratto - Cessione del credito

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'Affidatario del contratto, disciplinate all'art. 106, comma 1, lett. d), punto 2) del Codice, è fatto divieto all'Affidatario di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice. L'Affidatario può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106, comma 13 del Codice.
2. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'ISPRA. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. L'Affidatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG (9819330F71) al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Affidatario, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Affidatario medesimo, riportando il CIG.
Nel caso di cessione dei crediti, l'Affidatario si impegna a garantire che i pagamenti siano effettuati al cessionario mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.
4. In caso di inosservanza da parte dell'Affidatario agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'ISPRA al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 22

Procedure concorsuali. Morte e incapacità dell'imprenditore individuale

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 390 del D.lgs. n. 14/2019, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, si applica quanto disposto dall'art. 110 del Codice.
2. Qualora l'Affidatario sia un'impresa individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione dell'imprenditore, è facoltà dell'ISPRA proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
3. Nel caso in cui l'Affidatario sia un R.T.I., si applica l'art. 48, commi 17 e 18 del Codice.

Art. 23

Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

1. L'ISPRA, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, può imporre all'Affidatario l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. In tal caso

l'Affidatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

2. Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice.
3. L'Affidatario espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'ISPRA, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.
4. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Affidatario se non sia stata approvata dall'ISPRA.

Art. 24

Direttore dell'esecuzione del contratto e Responsabile del servizio

1. L'ISPRA nomina il Dott. Alessandro Trigila in qualità di Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), preposto alla vigilanza sull'esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto.
2. L'Affidatario indicherà il nominativo del Responsabile del servizio che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell'Affidatario medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi.
3. La eventuale modifica e/o sostituzione del Responsabile del servizio dovrà essere comunicata preventivamente e tempestivamente al DEC.
4. Per ogni altro aspetto non definito si applicano le disposizioni di cui agli artt. 31, 101, 102 e 111 del Codice e del D.M. 49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Art. 25

Patto di Integrità

1. I contraenti conformano i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché all'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente, tramite intermediari, al fine dell'assegnazione dell'appalto/dell'accordo quadro e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.
2. Il personale dell'ISPRA, impiegato ad ogni livello nell'espletamento delle procedure del presente affidamento e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto stipulato, è consapevole del presente Patto di Integrità, il cui spirito condivide pienamente, nonché delle sanzioni previste a suo carico in caso di mancato rispetto di esso.
3. L'ISPRA si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti le gare come previsto dalla Legge n. 190/2012 e dal D.lgs. n. 33/2013.
4. L'Affidatario si impegna a comunicare, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016, qualsivoglia conflitto di interesse dovesse insorgere nella fase esecutiva dell'appalto, rispetto ai soggetti intervenuti nella procedura di affidamento, nonché qualsivoglia ulteriore causa ostativa prevista dalla normativa vigente. Si impegna, altresì, ad astenersi prontamente da qualunque atto e/o comportamento dal quale possa derivare un conflitto di interesse.
5. L'Affidatario si impegna a segnalare all'ISPRA qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento dell'affidamento e/o durante l'esecuzione dell'appalto/dell'accordo quadro, da parte di ogni interessato o addetto, o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'affidamento in oggetto.
6. L'Affidatario attesta, altresì, che non si è accordato con altri partecipanti alla indagine di

mercato per limitare con mezzi illeciti la concorrenza.

7. L'Affidatario si impegna a rendere noti, su richiesta dell'ISPRA, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto.
8. L'Affidatario si impegna a rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165", il quale definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che anche i prestatori di beni e servizi per la pubblica amministrazione sono tenuti ad osservare.
9. L'Affidatario accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di Integrità, potranno essere applicate le seguenti sanzioni, secondo la gravità della violazione accertata:
 - a. valutazione del comportamento dell'Affidatario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-bis del Codice;
 - b. risoluzione del contratto;
 - c. eventuale escussione della cauzione, ove prevista.

Art. 26

Pantouflage-revolving doors

1. L'Affidatario si obbliga ad osservare il divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 in materia di *pantouflage-revolving doors*, nonché il "Codice di comportamento dei dipendenti dell'ISPRA" consultabile sul sito web dell'ISPRA nella sezione: Amministrazione trasparente.
2. La violazione del citato art. 53, comma 16-ter determina la nullità del presente contratto e l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 27

Proprietà del software sviluppato e dei prodotti in genere

1. L'ISPRA acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Affidatario in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Affidatario o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto. L'ISPRA potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.
2. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall'ISPRA in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.
3. L'Affidatario si obbliga espressamente a fornire all'ISPRA tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell'ISPRA in eventuali registri od elenchi pubblici.
4. Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio del presente contratto, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dall'Affidatario in esecuzione

degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e le informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto, sono e rimarranno di titolarità esclusiva dell'ISPRA che potrà, quindi, disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo, per le proprie finalità istituzionali.

5. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Affidatario nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'ISPRA.
6. In caso di inadempimento da parte dell'Affidatario a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'ISPRA avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.

Art. 28

Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione al presente contratto ed esclusivamente per le finalità ad esso correlate, nel rispetto della normativa europea e nazionale contenuta nel Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - "GDPR") e nel D.lgs. n. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 di adeguamento. L'Affidatario dichiara di aver letto e compreso i contenuti delle Informazioni sul trattamento dei dati fornite dall'ISPRA, in qualità di Titolare del trattamento, a norma dell'art. 13 del Regolamento in sede di partecipazione alla procedura di scelta del contraente afferente al presente contratto.
2. Nel caso di mancata sottoscrizione da parte dell'Affidatario delle Clausole contrattuali Privacy, ISPRA si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture utilmente eseguiti. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Affidatario.

Art. 29

Foro di competenza

1. Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Roma.

Art. 30

Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali e rimborso delle spese di pubblicazione

1. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 14 del Codice.
2. Sono a carico dell'Affidatario tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario. L'imposta di bollo è dovuta nella misura di € 16,00 ogni quattro facciate del presente atto.
3. L'Affidatario, ai sensi del D.M. del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, art. 5, deve provvedere, entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, a corrispondere all'ISPRA le spese relative alla pubblicazione obbligatoria del bando di gara e degli avvisi, per l'importo di € 1.951,53 (euro millenovecentocinquantuno/53), Iva inclusa.
4. L'importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico avente come beneficiario l'ISPRA, da appoggiare a: **Banca Popolare di Sondrio; IBAN: IT62X 05696 03211 0000 7100 0X00**, con la

seguente causale: "Rimborso spese di pubblicazione gara n. 02/23 PNRR, identificata dal CIG 9819330F71 in adempimento dell'art. 34 D.L. n. 179/2012".

5. Le spese relative alla pubblicazione obbligatoria afferente alla post-informazione sono comunicate all'Affidatario all'esito del suddetto adempimento per il dovuto rimborso. Al fine di ottemperare al suddetto obbligo di legge l'Affidatario richiede al RUP il relativo ammontare, a decorrere dal trentesimo giorno dalla stipulazione del contratto.
6. La comprova dell'avvenuto pagamento dovrà essere trasmessa all'attenzione del Servizio Amministrazione e Bilancio (AGP-BIL) dell'ISPRA al seguente indirizzo PEC: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it.

Letto, approvato e sottoscritto

per l'Affidatario

..... *

per l'ISPRA

..... *

*) Firma apposta digitalmente ai sensi dell'art. 32, comma 14, del d.lgs. n. 50/2016, nel rispetto dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)